

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1204

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FORNALE, BOLOGNA, CANESTRARI, de STASIO*Presentata il 14 marzo 1969*

**Estensione della legge 14 novembre 1967, n. 1145,
agli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Gli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, compresi nelle aliquote di ruolo dei pari grado da valutare per la formazione del quadro di avanzamento e giudicati idonei all'avanzamento, sono:

iscritti nel quadro di avanzamento e promossi se nella graduatoria di merito sono compresi nel numero dei posti corrispondenti a quello delle promozioni da effettuare nell'anno;

non iscritti in quadro e non promossi se non risultano compresi nel numero dei posti predetti e vengono ripresi nuovamente in esame ai fini dell'avanzamento nell'anno seguente e, se ancora idonei e non iscritti in quadro, negli anni successivi.

Questi ultimi ufficiali (giudicati idonei all'avanzamento e non iscritti in quadro) dopo due o più valutazioni, se collocati in soprannumero all'organico, vengono transitati nel ruolo di « a disposizione » ed in tale posizione possono conseguire la promozione al grado superiore indipendentemente dalle vacanze organiche.

Quanto precede, sempreché nelle more delle successive valutazioni l'ufficiale non

venga raggiunto dai limiti di età, nel qual caso egli cessa dal servizio permanente ed è collocato nell'ausiliaria senza poter conseguire la promozione né nel ruolo normale, né nel ruolo a disposizione.

Ad ovviare a tale inconveniente per gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, è intervenuta la legge 14 novembre 1967, n. 1145, che prevede la promozione di quegli ufficiali che siano stati valutati per l'avanzamento al grado superiore almeno tre, due oppure una volta con giudizio di idoneità; detti ufficiali non potendo conseguire la promozione, perché raggiunti dai limiti di età, sono promossi al grado superiore con decorrenza dal giorno precedente a quello in cui vengono colpiti dai limiti di età.

Per gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è intervenuta la legge 23 gennaio 1968, n. 92, che, nell'articolo 2, ha esteso ad essi le disposizioni della succitata legge 14 novembre 1967, n. 1145.

Pertanto sarebbe giusto e doveroso, anche per gli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, eliminare tale carenza e disparità, nonché gli inevitabili riflessi di

ordine morale e materiale che ricadono su ufficiali che hanno speso tutta una vita al servizio dello Stato in guerra ed in pace con riconosciuta elevata capacità tecnico-professionale.

A tale scopo ed in armonia con quanto precedentemente statuito a favore degli ufficiali della guardia di finanza e Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è stata predisposta la presente proposta di legge con la quale vengono estesi agli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica i provvedimenti già legiferati a favore degli ufficiali della guardia di finanza.

Il provvedimento ha carattere provvisorio poiché estenderà i suoi benefici soltanto per un triennio.

All'onere finanziario, che non supererà 25 milioni, si farà fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo 3523 del bilancio del Ministero del tesoro, relativo ai provvedimenti legislativi in corso.

In definitiva la presente proposta di legge vuol sistemare la posizione, soprattutto ai fini pensionistici, di un'elevata schiera di vecchi ufficiali, tutti gloriosi combattenti, e quindi ci auguriamo che ad esso non verrà a mancare il vostro benevolo appoggio.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le disposizioni dell'articolo 1 della legge 14 novembre 1967, n. 1145, contenente norme transitorie sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, sono estese agli ufficiali in servizio permanente effettivo, ruolo normale dell'esercito, della marina e dell'aeronautica che, in un triennio a partire dal 1° gennaio 1969, si sono trovati o si trovano nelle medesime condizioni previste da detto articolo.

ART. 2.

All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo 3523 del bilancio del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969 relativo a provvedimenti legislativi in corso.